



**COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA**

**PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

**DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della  
fornitura di derrate alimentari destinate alla mensa scolastica a gestione diretta

del Comune di Villafranca in Lunigiana

A.S. 2022/2023 - A.S. 2023/2024

**PREMESSE**

Con determinazione a contrarre n. 17 del 07.09.2022 questa Amministrazione ha disposto di affidare la fornitura di derrate alimentari per la mensa scolastica della scuola dell'infanzia e scuola primaria a gestione diretta da parte del Comune di Villafranca in Lunigiana, presso il plesso di Villafranca in Lunigiana dell'Istituto Flavio Torello Baracchini, conforme alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Speciale d'appalto ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 10 marzo 2020 n. 65.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n. 50/2016, effettuata attraverso presentazione in busta chiusa delle offerte economiche corredata di tutta la documentazione di gara richiesta all'offerente e con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art.95, co. 4, del D.Lg.n.50/2016.

Per informazioni sull'oggetto della forniture è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Villafranca in Lunigiana.

Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE11 Luogo principale: Villafranca in Lunigiana

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 (Codice Appalti) è la Dott.ssa Marica Simonelli, la quale svolge anche, in ragione della esperienza professionale consolidata, le funzioni di direttore della esecuzione.

### **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

La documentazione di gara comprende:

- Avviso di indizione di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto ;
- Schede merceologiche corrispondenti ai singoli lotti inclusive delle offerte economiche da proporre;
- Modello di istanza di partecipazione;
- Modello DGUE in formato edibile;
- Dichiarazioni integrative;
- Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora l'offerente risulti aggiudicatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La documentazione di gara sarà resa pubblica sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione "Bandi di gara e contratti", nella home page istituzionale del sito nonché all'albo pretorio informatico.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da effettuarsi mezzo pec entro e non oltre la data del 12.09.2022 alle ore 13.00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice Appalti, ultimo capoverso, le risposte alle richieste presentate in

tempo utile verranno fornite entro la data del 15.09.2022 alle ore 13:00, mediante pubblicazione visibile a tutti sul profilo del committente, amministrazione trasparente, sotto sezione “ Bandi di gara e contratti”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice Appalti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Appalto di fornitura di derrate alimentari per mensa scolastica comunale suddiviso in n. 6 lotti come di seguito specificati:

LOTTE DI FORNITURA	IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA PER IL BIENNIO DI FORNITURA AL NETTO DELL’IVA ESPRESSO IN EURO
1) GENERI ALIMENTARI VARI	28.000,00

2) CARNI FRESCHE	10.000,00
3) PANE E PASTA PER PIZZA	4.800,00
4) PESCE SURGELATO	4.000,00
5) FRUTTA FRESCA - VERDURA FRESCA - VERDURA SURGELATA	15.000,00
6) PASTA FRESCA	2.500,00

L'importo complessivo stimato a base di gara è da considerarsi al netto di Iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 essendo l'attività considerata in assenza di rischi.

L'appalto è finanziato con fondi propri comunali.

Ciascun concorrente può presentare una sola offerta anche per più lotti.

Il presente appalto, avente ad oggetto la fornitura di derrate alimentari per la ristorazione scolastica, dovrà essere svolto in ottemperanza di quanto disposto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" attualmente sono in vigore come da D.M. n. 65 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura di gara si svolgerà tramite offerte formulate dagli operatori economici in busta chiusa e ricevute dalla Stazione Appaltante tramite raccomandata A/R o presentazione brevi manu al protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 22.09.2022.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità differenti da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante con allegata copia non autenticata di documento di identità in corso di validità. Le

operazioni di trasmissione mezzo posta di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

La documentazione di partecipazione da presentare in plico sigillato è composta da:

- 1) Istanza di partecipazione
- 2) Modello DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative
- 4) “Offerta economica” da esprimersi sulla scheda merceologica relativa al lotto per il quale si intende partecipare contenuta in separata busta chiusa per ogni lotto di partecipazione. Costituirà causa di esclusione l’inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell’offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

#### **DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

La durata dell’appalto è pari a 18 mesi solari corrispondenti agli a.s.: 2022-23 e 2023/24 con inizio fissato al 03 ottobre 2022 e termine previsto al 28.06.2024.

Non sono previsti opzioni di proroga né rinnovi alla scadenza. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. a) del Codice Appalti fino alla concorrenza del quinto d’obbligo.

#### **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E**

#### **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

### **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:

- idoneità professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) e c. 3 del Codice Appalti comprovato da iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente appalto;
- capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 c.1, lettera b e cc. 4 e 5 del Codice Appalti comprovato da un fatturato globale negli ultimi tre anni pari al doppio del valore stimato dell'appalto proporzionalmente per ciascun lotto ;
- capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 c.1, lettera c. e c.6 comprovata da esperienza in analogo appalto che non si sia risolto per motivi imputabili all'operatore economico e dal disporre di tutta l'attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie allo svolgimento dell'attività.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non



ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione del servizio. Per gli operatori economici di cui all'art. 45 lett. d), e) f) e g) del D.Lgs.50/2016 l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo.

✓ **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto Requisiti di idoneità deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale lett a) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale lett a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. b) e c) sistema di gestione della qualità sono posseduti da: ciascun componente.

✓ INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE  
ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### ✓ AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino *al singolo lotto* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, ne viene comunicata l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### **SUB APPALTO**

Non è ammessa la cessione del contratto, a pena della sua nullità, nè il subappalto a pena risoluzione immediata del contratto stipulato.

### **GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

La S.A. ha previsto che l'offerta non venga corredata da una garanzia provvisoria così come definita dall'art. 93 del Codice Appalti avvalendosi la S.A. del disposto di cui all'art.1, comma 4, della L.n.120/2020 e s.m.i.

L'offerta deve essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto

bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora l'offerente risulti aggiudicatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare.

#### **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione all'importo posto a base di gara così come da delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22.09.2022 esclusivamente mezzo raccomandata a/r (non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) o presentazione brevi manu all'ufficio protocollo dell'Ente con rilascio di ricevuta.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà essere completo di documentazione amministrativa ed offerta economica, dedicata a ciascuno lotto contenuta in separata busta chiusa.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore pena la esclusione dalla procedura.

Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla S.A.

Il dichiarante allega copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento, in

corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta per uno stesso lotto mentre è ammessa la possibilità di presentare offerta economica anche per più lotti diversi. L'offerta è vincolante ai sensi dell'art.32, comma 4, per la durata della procedura di gara e fino alla stipula del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art.32 comma 8.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La domanda di partecipazione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 del valore di Euro 16,00. Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria. Nel caso in cui il concorrente partecipi a due o più lotti dovrà versare tante marche da bollo quante le diverse forme di partecipazione.

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione della sottoscrizione) e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica (inclusa la mancanza di sottoscrizione) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice con assegnazione al concorrente di un termine non superiore a 1 giorno intero dalla comunicazione da parte della S.A. perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale adire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **CONTENUTO DEL PLICO**

L'operatore economico dovrà inserire in busta chiusa:

- la domanda di partecipazione redatta secondo il modello corredata da copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità;
- il modello DGUE allegato mediante la compilazione del quale l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni: a) di non trovarsi in una delle situazioni ostative di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 ; b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs.n.50/2016;
- le dichiarazioni integrative al DGUE come da modello allegato. Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare



d'appalto non ricomprese nel DGUE e relative all'art.80 co. 5 lettere c-bis), c-ter), f-bis), e f-ter) del Codice Appalti così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, ossia di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art.80 comma 5, lett. c-bis); di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art.80 comma 5, lett. c-ter); di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5, lett. f-bis); di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80 comma 5, lett. f-bis);

L'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lettera f-ter).

- eventuale documentazione a corredo necessaria a seconda della forma di partecipazione (quale il documento attestante la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice qualora non si rientri nella casistica ivi indicata di esclusione).

L'appalto in questione presenta una base d'asta divisa per singoli lotti.

- offerta economica presentata in separata busta chiusa per ogni lotto di partecipazione a pena di esclusione. Il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello del minor prezzo

valutato complessivamente per ciascun lotto rispetto al prezzo posto a base di gara e non per singole voci di prezzo in cui è articolata la scheda merceologica.

### **SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La S.A. avvalendosi della deroga introdotta dall'art.1 comma 3 del D.L.32/2019 e valida fino al 30 giugno 2023 prevede di esaminare in seduta pubblica le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti. Dopo l'aggiudicazione deve comunque provvedersi alla verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 97, co. 3, del Codice Appalti così come modificato dal D.L.32/2019 (Sbloccacantieri), la verifica delle offerte risultate anomale sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre. In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 co. 6 del Codice. Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'offerta anomala, l'Amministrazione effettua la verifica ai sensi dell'art. 97 co. 4 e ss.

### **SEGGIO DI GARA**

Considerata l'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo l'intero procedimento è condotto da un seggio di gara presieduto dal RUP che si avvarrà dell'ausilio del Segretario Comunale senza che in alcun modo questo costituisca commissione giudicatrice.

### **AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L.n. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione

alla procedura.

Fermo restando il DGUE , la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale nonché economico-finanziario per la partecipazione e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti è acquisita esclusivamente attraverso la BDNCP ai sensi dell'art.81 Codice Appalti.

### **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie). L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica, anche in via non esclusiva ossia qualora usato promiscuamente per più commesse; - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. Negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice

identificato di gara (CIG).

Il CIG rileva anche nella fattura elettronica, obbligatorio ed esclusivo mezzo di effettivo pagamento della fornitura ai sensi del D.Lg.n.148/2018.

### **AVVERTENZE**

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. · È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. · Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta. · La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione. L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. La stipula avrà luogo ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine previsto per l'inizio della attività di ristorazione fissato per il 03 ottobre 2022.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste

dall'art. 103 del Codice. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice Appalti.

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Massa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016. 19.8 – Dati sensibili e giudiziari Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.